



## Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di direttiva che modifica la direttiva 2014/32/UE sugli strumenti di misura

Dossier n° 82 -  
20 gennaio 2025

Tipo e numero atto	<i>Proposta di direttiva COM(2024)561</i>
Data di adozione	<i>29 novembre 2024</i>
Base giuridica	<i>Articolo 114 del TFUE</i>
Settori di intervento	<i>Gas; metrologia; norma di commercializzazione; strumento di misura; vigilanza del mercato; veicolo elettrico; norma tecnica; energia elettrica; energia termica; tecnologia intelligente</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>La proposta è esaminata secondo la procedura legislativa ordinaria di codecisione</i>
Assegnazione	<i>Commissione X – 3 dicembre 2024</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>17 febbraio 2024</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>Sì</i>

### Finalità e oggetto

La proposta di direttiva in esame, presentata dalla Commissione europea il 29 novembre 2024, è volta ad introdurre una **modifica tecnica mirata** alla [direttiva 2014/32/UE](#) relativa agli **strumenti di misura**.

L'intervento è ritenuto necessario dalla Commissione in quanto la direttiva oggetto di modifica non contempla **nuovi strumenti di misura necessari** per il conseguimento degli **obiettivi del Green Deal europeo** e, per quanto riguarda i contatori di energia elettrica e di gas, non affronta la questione dell'importanza crescente della **digitalizzazione** (misurazione intelligente) o dell'uso di **nuovi gas** (come l'idrogeno o altri gas rinnovabili in alternativa a gas più tradizionali) per la fornitura domestica.

L'**ambito di applicazione** e i relativi **requisiti essenziali** oggetto della direttiva 2014/32/UE sono stati stabiliti, infatti, con la [direttiva 2004/22/CE](#), di cui la direttiva relativa agli strumenti di misura è una rifusione e sono pertanto rimasti invariati per più di 20 anni.

La Commissione riferisce in proposito che l'assenza di requisiti armonizzati per determinate categorie di strumenti di misura porterà alla definizione di legislazioni nazionali divergenti e

quindi a una **frammentazione del mercato unico** e, di conseguenza, a costi più elevati per gli operatori economici e i consumatori. Sottolinea altresì che la frammentazione potrebbe causare ritardi nella **diffusione di tecnologie fondamentali per la duplice transizione verde e digitale** dell'economia dell'Unione e che alcuni requisiti essenziali della direttiva relativa agli strumenti di misura non sono più **tecnologicamente neutri** (ad esempio i requisiti di visualizzazione), il che impedisce il ricorso a soluzioni moderne e l'ottenimento di benefici in termini di convenienza per i consumatori e protezione degli stessi.

Per rispondere a tali necessità la Commissione propone, in estrema sintesi (rinviando, per maggiori dettagli, alla sezione del presente dossier dedicata ai contenuti della proposta), un **aggiornamento** limitato dell'**ambito di applicazione** della direttiva relativa agli strumenti di misura (che comprende nuovi requisiti essenziali a supporto di tale ampliamento) e un **aggiornamento** limitato di alcuni **requisiti essenziali** relativi ai contatori dell'energia elettrica e del gas.

### **La valutazione generale della proposta nella relazione del Governo**

La **relazione del Governo**, trasmessa alle Camere ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012 (di seguito "la relazione del Governo"), ritiene le **finalità generali** della proposta **complessivamente positive**, senza che allo stato sia individuabile alcun costo e/o svantaggio a livello nazionale.

Si riconosce, infatti, che la normativa in materia di immissione sul mercato di strumenti di misura, attualmente già disciplinata quasi interamente a livello europeo, necessita, come affermato dalla Commissione europea, di essere adeguata al **progresso tecnologico**. Ciò in modo da rispondere alle sfide dettate dalla transizione digitale e verde, anche allo scopo, da un lato, di consentire alle imprese nazionali del settore di poter competere in un **mercato ampio, regolamentato e armonizzato**, caratterizzato da leale concorrenza tra gli operatori, e, dall'altro, di garantire conseguentemente la **tutela dei consumatori**.

La relazione ritiene altresì positiva l'eventuale adozione della direttiva in tempi celeri, con particolare riferimento all'adozione di norme armonizzate in settori già affermati, quali i c.d. "**smart meters**", ovvero in forte espansione, quali i **sistemi di misura per apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici**. Al riguardo, segnala l'opportunità di un'attenta valutazione di un **congruo periodo transitorio**, stante l'importanza dello stesso per le imprese del settore di riferimento.

Considerata la **complessiva positività del progetto**, la relazione riferisce tuttavia che non si dispone di elementi sufficienti per una valutazione più approfondita, anche a causa dei **tempi ristretti per l'analisi** e la valutazione dello stesso, nonché dell'**assenza della valutazione di impatto europea**.

### **Contesto giuridico, motivazione dell'intervento e consultazione dei portatori di interessi**

#### **Coerenza con la normativa vigente dell'UE**

La Commissione, nella relazione illustrativa che accompagna la proposta, riferisce che la stessa, oltre a contribuire ad accelerare la **duplice transizione verde e digitale**, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo e della [nuova strategia industriale per l'Europa](#), dovrebbe contribuire all'attuazione efficace del [regolamento](#) sulla **realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi** e della [direttiva](#) sull'**efficienza energetica**. La Commissione sostiene altresì che la proposta contribuirà alla **riduzione dei costi di certificazione dei prodotti** per i

fabbricanti, comprese le PMI, che dovranno rispettare una sola legislazione armonizzata dell'UE anziché 27 diverse normative nazionali.

L'intervento non modifica le modalità di monitoraggio, valutazione e informazione previste dalla direttiva relativa agli strumenti di misura e pertanto i meccanismi esistenti saranno utilizzati anche per gli strumenti aggiuntivi.

### **Le motivazioni della proposta**

Nella relazione illustrativa della proposta e nelle premesse che l'accompagnano, la Commissione europea **espone le motivazioni** alla base dell'iniziativa.

Anzitutto, sottolinea che sono comparsi sul mercato nuovi strumenti di misura che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/32/UE, come le **apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici** e dei **distributori di gas compresso**. Riferisce inoltre che la direttiva 2014/32/UE non contempla i **contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento** e per quanto riguarda i contatori dell'energia elettrica e del gas, non contempla l'uso dell'**idrogeno** e di altri gas che possono essere utilizzati come alternative ai gas più tradizionali, né consente di sfruttare appieno i **contatori intelligenti** che svolgono un ruolo importante per il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione. Si riferisce altresì che gli allegati I, IV, V e VI della direttiva 2014/32/UE non sono più neutri dal punto di vista tecnologico, in quanto mancano di requisiti essenziali relativi a nuove tecnologie.

Alla luce di queste motivazioni, la Commissione ritiene necessario un intervento normativo a livello UE che modifichi l'ambito di applicazione della direttiva 2014/32/UE e i requisiti essenziali stabiliti nei relativi allegati, al fine di tenere conto del **progresso tecnologico**.

### **Consultazione dei portatori di interessi**

La Commissione informa di aver **consultato i portatori di interessi** e che i contributi ricevuti hanno confermato le questioni da essa precedentemente individuate, vale a dire la necessità di **aggiornare i requisiti essenziali** a sostegno della diffusione dei contatori intelligenti, la necessità che l'allegato V della direttiva relativa agli strumenti di misura faccia esplicito riferimento alla **corrente continua** per tenere conto degli sviluppi tecnologici, la necessità di **armonizzare i requisiti metrologici** per le **stazioni di ricarica dei veicoli elettrici** a livello di UE e la richiesta di integrare le **applicazioni di raffreddamento** nell'allegato VI della direttiva relativa agli strumenti di misura.

In particolare gli Stati membri e altri portatori di interessi sono stati invitati a partecipare nel 2024 a due riunioni speciali sul tema del gruppo di lavoro "Strumenti di misura" e sono stati invitati a contribuire alla presente proposta inviando commenti prima e dopo le riunioni. Il 20 settembre 2024 è stato inoltre pubblicato sulla piattaforma "*Di' la tua*" un invito a presentare contributi entro il 18 ottobre 2024 per le parti interessate.

La Commissione infine giustifica la mancata presentazione di una **valutazione di impatto** della proposta in quanto si tratta solo di una modifica tecnica mirata.

### **Principali contenuti della proposta**

La proposta consta di **5 articoli**.

**L'articolo 1:**

- estende, sostituendone l'articolo 2, paragrafo 1, l'ambito di applicazione della direttiva 2014/32/UE agli strumenti di misura definiti negli allegati specifici relativi agli strumenti compresi tra il III e il XII ("allegati specifici degli strumenti") concernenti i contatori dell'acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva (MI-003), i sistemi di misura delle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici (MI-003 bis), i contatori di energia termica (MI-004), i sistemi di misura per la

misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), i sistemi di misura per i distributori di gas compresso (MI-005 bis), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010);

- **apporta adeguamenti tecnici dell'allegato I** della direttiva relativa agli strumenti di misura, relativamente ai requisiti essenziali applicabili a tutti gli strumenti contemplati dalla direttiva per tenere conto della diffusione dei contatori intelligenti del gas e dell'energia elettrica e dei **nuovi strumenti di misura** contemplati negli allegati specifici relativi ai nuovi strumenti. Gli adeguamenti di tale allegato riguarderanno unicamente gli strumenti di misura oggetto della modifica tecnica;
- **adeguamenti tecnici dell'allegato IV** della direttiva relativa agli strumenti di misura sui contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume, per tenere conto del maggiore utilizzo dell'**idrogeno** e di **altri gas** che possono essere impiegati come alternative a gas più tradizionali, nonché della diffusione dei contatori intelligenti;
- **adeguamenti tecnici dell'allegato V** della direttiva relativa agli strumenti di misura sui contatori di energia elettrica attiva, per tenere conto degli sviluppi tecnologici e della diffusione dei **contatori intelligenti**;
- l'**aggiunta** di un nuovo **allegato**, il **V bis**, sulle **apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici**, al fine di includere requisiti essenziali armonizzati;
- adeguamenti tecnici dell'**allegato VI** della direttiva relativa agli strumenti di misura sui contatori di energia termica per includervi i **contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento**, al fine di evitare un'ulteriore certificazione di tali prodotti a livello nazionale;
- l'aggiunta di un nuovo allegato, il VII bis, sui distributori di gas compresso con requisiti essenziali armonizzati.

**L'articolo 2** è volto a consentire la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di **strumenti di misura** che sono già stati **immessi sul mercato** a norma della direttiva 2014/32/UE **prima della data di applicazione delle misure nazionali di recepimento** della proposta di direttiva.

In particolare, si tratta di **strumenti di misura immessi sul mercato** con **certificati nazionali** o per i quali era stato rilasciato un **certificato a norma della direttiva 2014/32/UE** prima della data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della proposta di direttiva, e che rientreranno nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/32/UE a decorrere dalla data di entrata in vigore della proposta di direttiva. Tali certificati rimarranno validi fino alla scadenza della loro validità e in ogni caso non oltre 12 anni oltre l'entrata in vigore della proposta di direttiva, al fine di concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti ai requisiti essenziali di cui agli allegati della proposta.

**L'articolo 3** stabilisce che gli Stati membri debbano adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi, entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore della proposta di direttiva. Tali disposizioni dovranno essere applicate dopo 24 mesi dall'entrata in vigore della proposta di direttiva. Quest'ultima, ai sensi dell'**articolo 4**, entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## **Base giuridica**

La **base giuridica** della proposta è costituita dall'**articolo 114 del TFUE**, il cui comma 1 dispone tra l'altro che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa

ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Secondo la **relazione del Governo**, la proposta **rispetta il principio di attribuzione**, risultando peraltro finalizzata all'adeguamento e aggiornamento puntuale di altra direttiva già vigente in materia. La **base giuridica** è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE.

## Sussidiarietà

La Commissione giustifica la necessità di intervenire legislativamente a livello di UE in quanto l'obiettivo della direttiva oggetto di modifica, vale a dire garantire che gli strumenti di misura sul mercato soddisfino requisiti che offrano un livello elevato di protezione degli interessi oggetto della stessa, assicurando nel contempo il **funzionamento del mercato interno**, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione.

Pertanto l'**armonizzazione dei requisiti essenziali** relativi alle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, ai distributori di gas compresso, ai contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento e ai contatori intelligenti, che ne garantisce la libera circolazione, può essere ottenuta unicamente a livello di Unione.

In assenza di un intervento dell'Unione il mercato unico resterebbe infatti frammentato, con regimi normativi divergenti negli Stati membri che produrrebbero discrepanze nel mercato unico stesso, generando costi e oneri amministrativi aggiuntivi e ostacolando la libera circolazione degli strumenti di misura. L'instaurazione di un **quadro normativo armonizzato** per tali strumenti eviterebbe invece la formazione di regimi normativi diversi nell'Unione, migliorando il funzionamento del mercato unico.

Secondo la **relazione del Governo**, la proposta **rispetta il principio di sussidiarietà** in quanto orientata alla modifica della precedente direttiva 2014/32/UE, già in vigore in materia di strumenti di misura, della quale condivide i **principi di armonizzazione**. La relazione ricorda anche che sul punto viene osservato come all'assenza di norme armonizzate a livello europeo conseguirebbe, oltre alla potenziale frammentazione del mercato e ai conseguenti ostacoli alla libera circolazione degli strumenti di misura, un possibile ritardo nell'affermazione e diffusione di nuove tecnologie utili al raggiungimento degli obiettivi della transizione verde e digitale.

## Proporzionalità

La Commissione ritiene che il **principio di proporzionalità sia rispettato**, in quanto la proposta si limita al necessario per il conseguimento dell'obiettivo di garantire il corretto funzionamento del mercato unico, prevedendo requisiti armonizzati per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori di energia termica per le applicazioni di raffreddamento, oltre a requisiti più avanzati per i contatori intelligenti dell'energia elettrica e del gas.

Secondo la **relazione del Governo**, la proposta rispetta il principio di proporzionalità.

## Scelta dell'atto giuridico

A giudizio della Commissione, poiché l'atto giuridico che deve essere modificato è una direttiva, l'atto modificativo dovrebbe assumere la stessa forma.

Inoltre, l'articolo 47 della direttiva relativa agli strumenti di misura conferisce alla Commissione il potere di adottare **atti delegati**, ma che tale conferimento di potere è comunque limitato a modifiche puntuali degli allegati specifici relativi agli strumenti e non consente di modificare in modo più generale gli allegati e l'ambito di applicazione della direttiva e di adattarla al progresso tecnologico.

L'articolo 47 della [direttiva 2014/32/UE](#) stabilisce infatti che la Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 48 per quanto concerne la modifica degli allegati specifici dello strumento, per quanto riguarda: a) gli errori massimi tollerati e le classi di accuratezza; b) condizioni di funzionamento nominali; c) i valori critici di variazione; d) i disturbi.

## Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è esaminata secondo la procedura legislativa ordinaria di codecisione. Al Parlamento europeo la proposta è stata assegnata alla Commissione Mercato interno e protezione dei consumatori (IMCO).

## Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal [sito IPEX](#), l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei parlamenti di **Svezia**, **Polonia** (Sejm e Senato) **Danimarca** e **Malta** (Camera dei rappresentanti), mentre risulta concluso da parte del **Bundestag** tedesco. L'esame è stato inoltre avviato dal **Senato della Repubblica italiana**.